

**DECORRENZE IN VIGORE**

OBBLIGHI	IMPRESA		DECORRENZA
	INDIVIDUALE	COLLETTIVA	
ADOTTARE UN ASSETTO ORGANIZZATIVO ADEGUATO	NO	SI	dal 16/03/2019
VERIFICARE LE PROSPETTIVE DI CONTINUITÀ AZIENDALE	SI	SI	
RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI			

PROCEDURA DI COMPOSIZIONE NEGOZIATA D.L. 118 del 24/08/2021 (in G.U. il 25/08/2021)	dal 15/11/2021
---	-----------------------

ADEGUAMENTO DELL'ORGANO DI CONTROLLO O REVISORE per le società di capitali che superano i limiti previsti dall'art. 2477 del C.C. (per 2 esercizi consecutivi uno dei seguenti limiti: attivo Stato Patrimoniale 4 milioni – ricavi 4 milioni – media dipendenti 20 unità)	entro l'approvazione del bilancio 2022
--	---



NUOVE FORMULAZIONI INTRODOTTE NEL D.LGS. APPROVATO DAL GOVERNO IL 17 MARZO 2022 – ATTUALMENTE ALL'ESAME DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

ADEGUATEZZA DEGLI ASSETTI IN FUNZIONE DELLA RILEVAZIONE TEMPESTIVA DELLA CRISI D'IMPRESA

Art. 3 (ipotesi decorrenza **15/07/2022**)

1. L'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.
2. L'imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.
3. **Ai fini della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa, le misure di cui al comma 1 e gli assetti di cui al comma 2 devono consentire di:**
 - a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;
 - b) verificare la non sostenibilità dei debiti e l'assenza di prospettive di continuità aziendale per i dodici mesi successivi e i segnali di allarme di cui al comma 4;
 - c) ricavare le informazioni necessarie a seguire la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui al comma 2 dell'articolo 13.
4. **Costituiscono segnali di allarme per gli effetti di cui al comma 3:**
 - a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
 - b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
 - c) l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
 - d) l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall'articolo 25-novies, comma 1.



NUOVE FORMULAZIONI INTRODOTTE NEL D.LGS. APPROVATO DAL GOVERNO IL 17 MARZO 2022 – ATTUALMENTE ALL'ESAME DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

SEGNALAZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO

Art. 25-octies (ipotesi decorrenza **15/07/2022**)

1. L'organo di controllo societario segnala, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 12, comma 1. La segnalazione è motivata, è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile.
- 2. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice civile.**

dal 15/07/2022
(ipotesi decorrenza)



NUOVE FORMULAZIONI INTRODOTTE NEL D.LGS. APPROVATO DAL GOVERNO IL 17 MARZO 2022 – ATTUALMENTE ALL'ESAME DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

SEGNALAZIONI DEI CREDITORI PUBBLICI QUALIFICATI

Art. 25 – novies (ipotesi decorrenza **15/07/2022**)

1. 1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione segnalano all'imprenditore e, ove esistente, all'organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria:
 - a) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:
 - 1) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di euro 15.000;
 - 2) per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all'importo di euro 5.000;
 - b) per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato superiore all'importo di euro 5.000;
 - c) per l'Agenzia delle entrate, l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, superiore all'importo di euro 5.000;
 - d) per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, l'esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all'importo di euro 100.000, per le società di persone, all'importo di euro 200.000 e, per le altre società, all'importo di euro 500.000.
 2. Le segnalazioni di cui al comma 1 sono inviate:
 - a) dall'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010;
 - b) dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, entro sessanta giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi indicati nel medesimo comma 1.
-omissis

Il Tribunale di Milano dà attuazione al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Amministratori ad alto rischio

Denuncia per chi non adotta assetti organizzativi adeguati

DI GIUSEPPE RIPA
E ALESSANDRO LATTANZI

La mancata adozione degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili come disposto dall'art. 2086, comma 2, c.c. apre la strada anche alla denuncia al tribunale, ex art. 2409, c.c. per le gravi irregolarità gestionali commesse dagli amministratori. Questo è quanto emerge dalla lettura della sentenza del Tribunale di Milano, sez. impresa 8 del 19 ottobre 2019, la quale ha fatto proprie le novità introdotte al codice civile dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e già operative dal marzo dello scorso anno.

Ma veniamo ai fatti. I collegi sindacali di due spa (una controllante e l'altra controllata) esperivano la denuncia ex art. 2409 c.c. nei confronti dell'amministratore unico di entrambe, reo di essere succeduto al precedente amministratore senza aver eliminato le persistenti criticità informative e, soprattutto, gestionali.

Nello specifico, veniva contestato lo stato di crisi di entrambe le società, causato dallo squilibrio finanziario, avendo queste disponibilità sufficienti esclusivamente a coprire il fabbisogno corrente e non anche la posizione debitoria pregressa, facendo emergere quindi un concreto rischio circa la perdita della continuità aziendale.

L'amministratore replicava di essersi attivato per la risoluzione del problema attraverso la ricerca di nuovi finanziatori che apportassero finanza esterna, nonché di voler procedere alla cessione di alcune società controllate ritenute non più strategiche.

Il Tribunale meneghino, dando ragione ai collegi

sindacali, ha affermato come nessuna delle iniziative intraprese dall'amministratore fosse concretamente diretta a risolvere lo stato di crisi delle due società, giacché il reperimento di finanza esterna era soltanto ipotetico, non essendo sorretto da nessun piano industriale ovvero da un accordo di ristrutturazione dei debiti, come ipotetica

era anche la considerazione di cedere le farmacie patrimonio delle Spa.

A ben vedere, il Tribunale specifica come nessuna delle suddette attività, meramente enunciativa, potesse soddisfare le innovative

richieste imposte dal nuovo art. 2086 c.c. introdotto dall'art. 375 CcI e già in vigore dallo scorso 16 marzo 2019, che impone all'imprenditore: 1) di istituire un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile; 2) anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale; 3) nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale.

La lettura dell'indicato paradigma normativo induce a ritenere, in forza delle espressioni «anche» e «nonché» un approccio più profondo, teso a minimizzare l'emersione di fattispecie non solo di crisi aziendale, bensì ad esaltare anche il concetto di continuità nella sua ampia accezione.

In buona sostanza, stando alla sentenza in esame, onde affrancarsi ad un eventuale intervento tribunale di cui all'art. 2409 c.c. occorre senza indugio adottare quel

La mancata adozione degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili apre la strada anche alla denuncia al tribunale per le gravi irregolarità gestionali commesse dagli amministratori

tipo di modello previsionale che offra la possibilità di leggere le capacità dell'impresa di stare sul mercato non soltanto misurando l'indice di liquidità corrente, bensì cercando di misurare i flussi finanziari attesi concreta-

mente realizzabili. La sentenza de qua assume, quindi, dirimente importanza alla luce delle modifiche apportate dal d.lgs n. 14/2019 al codice civile circa i nuovi obblighi di corretta gestione in capo agli amministratori; difatti, i nuovi principi di cui all'art. 2086, c.c. vengono poi richiamati agli artt.

2257, 2380-bis, 2409-novies e 2475, rispettivamente per le società di persone, della spa con sistema dualistico e srl e direttamente ricollegati alla responsabilità degli amministratori i cui capi saldi si rinvergono negli artt. 2392 e 2476. In altre parole, si sarebbe indotti a considerare la mancata adozione degli adeguati assetti organizzativi esclusivamente quale causa legittimante l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori; tuttavia, proprio come affermato dalla sentenza in esame, vi è un ulteriore istituto garantista per i soci, sindaci e revisori che permette di porre rimedio alle lacune gestionali, ossia proprio la denuncia

che getta poi la stura per il ricorso alle azioni di responsabilità di cui agli artt. 2393-2395, e 2476 c.c., fermo restando l'obbligo di dimostrare la sussistenza dei loro presupposti tipici da parte degli attori.

Su queste pagine si è già dibattuto della volontà del legislatore delegato di potenziare detto istituto (si veda ItaliaOggi del 14 ottobre 2017) assicurandone l'esperibilità anche in capo alle srl, mediante la previsione di cui alla lett. f), comma 1 dell'art. 14, legge delega n. 155/2017. Previsione poi trasfusa dall'art. 379, CcI all'interno dell'art. 2477, anche nel caso in cui dette società siano prive dell'organo di controllo.

Sino ad oggi, purtroppo, tale argomento è rimasto sottaciuto, trascurato, stante l'utilizzo più frequente nella prassi del ricorso proprio alle azioni di responsabilità.

Tale novità giurisprudenziale va ad affiancarsi ai doveri imposti alle imprese dall'art. 13 del nuovo Codice della crisi. Sono due binari che non si incontrano mai, in quanto diversi sono gli scopi, anche se il ricorso all'art. 2409 c.c., chiamando in causa direttamente il Tribunale competente è ben più pregnante di ogni altro istituto. La conclusione alla quale si perviene è abbastanza ovvia e pericolosa: la sentenza mette in luce come non sia sufficiente adottare espressioni di mero esercizio labiale bensì occorre, attraverso l'adozione dei modelli di cui al nuovo art. 2086 c.c., fare una panoramica sull'assetto futuro concretamente attuabile e raggiungibile e, quindi, sulla continuità dell'impresa.

© Riproduzione riservata

Data della sentenza
19/10/2019

Soggetti che hanno esperito la denuncia ex art. 2409 C.C. (Violazione dei doveri degli amministratori)
Collegi sindacali

Motivazione della sentenza
Accertamento dello stato di crisi che determina la perdita della continuità aziendale

Il Tribunale ha accertato la responsabilità dell'Organo amministrativo circa la mancata:

- 1) adozione di un adeguato assetto organizzativo;
- 2) rilevazione tempestiva della crisi e della perdita di continuità;
- 3) adozione degli strumenti previsti per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.